

Il Servizio di prevenzione e protezione nella giurisprudenza

Alcune sentenze scelte da Lorenzo Fantini

(Fonte: olympusuniurb.it)

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 dicembre 2012, n. 49031

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 4214/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola A.P. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

1. - Con sentenza resa in data 19.12.2011, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 25.2.2011, con la quale (Omissis) è stato riconosciuto colpevole del reato contestatogli in relazione all'articolo 40 c.p., comma 2, articolo 41 c.p., articolo 61 c.p., comma 1, n. 3), articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, in relazione all'articolo 583 c.p., comma 2, n. 1), e in relazione al [Decreto Legislativo n. 81 del 2008](#), articolo 148, comma 2, e articolo 122 nonché in relazione all'articolo 2087 c.c. perchè, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa (Omissis) s.r.l., con sede in (Omissis), quale datore di lavoro di (Omissis), avendo incaricato quest'ultimo, assieme ad altri due lavoratori, di eseguire la pulizia della gronda posta tra una falda all'altra della copertura del deposito aziendale posta a un'altezza dal suolo variabile tra m. 7.50 e m. 8.60, causava la caduta di (Omissis), il quale, nel corso della lavorazione sul canale di gronda, si era appoggiato a uno dei lucernari adiacenti il canale, precipitando al suolo e così provocandosi una malattia insanabile consistita in un quadro neurologico stabilizzato di paraplegia.

In particolare, veniva contestata all'imputato la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché l'inosservanza delle norme di colpa specifica identificata nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 148, comma 2, e articolo 122 per non aver ha apprestato le difese necessarie in prossimità del posto di lavoro che impedissero lo sfondamento, da parte del lavoratore, dei lucernari in uso alla copertura del deposito aziendale, e per non aver realizzato e adottato tutte le misure precauzionali atte a eliminare i pericoli di caduta e i conseguenti rischi per l'incolumità del lavoratore.

Fatto commesso in (Omissis).

Con la sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 61 c.p., n. 3, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, operata la diminuzione per il rito abbreviato celebrato il (Omissis) è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidato a due motivi di impugnazione.

2.1. - Con il primo motivo di ricorso, l'impugnante si duole dell'erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 148 in relazione all'articolo 606 c.p.p., lettera b).

In particolare, il ricorrente contesta l'applicazione, operata dai giudici del merito, dell'articolo 148 cit., il quale prevede l'adozione delle precauzioni ivi indicate in relazione all'esecuzione di lavori su lucernari, tetti, etc. e non già, come nel caso di specie, su un suolo adiacente a dette coperture (canale di gronda) assolutamente idoneo al calpestio. La casualità del contratto del lavoratore con il lucernario, pertanto, non costituiva un evento che necessitasse una preventiva verifica della tenuta della superficie, il cui adempimento doveva conseguentemente ritenersi non esigibile dal datore di lavoro.

2.2. - Con il secondo motivo di ricorso, il difensore dell'imputato lamenta l'erronea interpretazione e applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16.

In particolare, il ricorrente contesta che nel caso di specie si fosse trattato di una delega, da parte del datore di lavoro, del controllo sulla sicurezza delle operazioni lavorative, essendosi viceversa trattato dell'ordinaria esplicazione dei poteri di organizzazione dei servizi di prevenzione degli infortuni sul lavoro (di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Legislativo cit.), per la quale non doveva ritenersi necessario il rispetto dei rigorosi requisiti formali richiesti dal cit. art 16.

Nel caso di specie, il (Omissis) aveva correttamente provveduto ad affidare, a un soggetto dotato di sufficiente esperienza, il compito di controllare se le operazioni da eseguire tipizzassero o meno le circostanze di fatto esaminate nei documenti di sicurezza già predisposti, al fine di applicare le già previste misure di prevenzione.

Diritto

3.1. - Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'articolo 148 del cit. Decreto Legislativo, di cui il ricorrente censura la violazione da parte della corte distrettuale, dispone che "prima di procedere all'esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva: inciso inserito dal [Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 85](#), comma 1, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta".

Nel caso di specie, la lavorazione oggetto d'esame era stata eseguita, dal lavoratore infortunato, sulla copertura di un edificio, in particolare su una striscia di calpestio ivi esistente della larghezza di circa 50 cm. posta tra due vasti lucernari in vetroresina.

In relazione a siffatta situazione, non appare ragionevolmente revocabile in dubbio che tale contesto ambientale sia esattamente quello individuato dal citato articolo 148, segnatamente nella parte in cui si riferisce a ogni forma di copertura, anche assimilabile a lucernari o tetti, che presentino profili di rischio lavorativo sostanzialmente equiparabili, se non identici tra loro.

Deve pertanto ritenersi solo pretestuosa la pretesa di interpretare l'articolo 148 cit. come riferito alle sole lavorazioni da eseguirsi su lucernari, atteso l'esplicito riferimento della norma richiamata all'esecuzione di attività lavorative su coperture simili ai lucernari, ed avuto riguardo alla sostanziale assimilabilità delle caratteristiche proprie dei prevedibili rischi legati all'esecuzione delle attività lavorative su dette coperture, rispetto a quelli cui fu esposto il lavoratore infortunato nell'occasione oggetto dell'odierno esame.

3.2. - Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.

Al riguardo, al di là dell'estraneità delle circostanze di fatto richiamate dal ricorrente alle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 31 e 32 dallo stesso invocati (relativi all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva), vorrà richiamare il principio già in precedenza dettato da questa corte di cassazione, secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (cfr. Cass., sez. 4, n. 32357/2010, Rv. 247996).

In proposito, per quanto qui interessa, deve ritenersi indiscutibile che la responsabilità penale diretta del datore di lavoro (e soggetti assimilati: dirigente, preposti) per l'inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale consulente in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

In effetti, dalla normativa di settore (cfr., in particolare, [Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 8](#), commi 3 e 10; ora, [Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 31, commi 2 e 5](#)), emerge che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perchè difettano di un effettivo potere decisionale.

Essi sono dunque soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.

Da questa prospettiva, deriva che la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale ad alcuna delega di funzioni utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di trasferire ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.

Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.

In altri termini, la designazione del RSPP non ha nulla a che vedere con l'istituto della delega di funzioni (cfr. ora [Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16](#)) e non può quindi assumere la stessa rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità del datore di lavoro. Ciò, tenuto conto dei compiti e dei relativi poteri attribuiti al RSPP, tra i quali rientra l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro: nello svolgimento di tali compiti, peraltro, il RSPP opera per conto del datore di lavoro, svolgendo solo un'attività di consulenza nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, di guisa che i risultati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui compete, poi, di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose (cfr., per utili riflessioni, Cass., sez. 4, n. 6277/2007, Rv. 238750).

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, dovendosi escludere che possa invocarsi impropriamente l'istituto della delega di funzioni in presenza - ove mai l'odierno ne fosse un caso - della mera nomina del RSPP.

4. - Al riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dall'imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2011, n. 2814

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe
Dott. MAISANO Giulio
Dott. IZZO Fausto
Dott. PICCIALLI Patrizia

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) D.M.A., N. IL ***;

avverso la sentenza n. 11004/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. Ragosta M., che conclude per l'accoglimento del ricorso.

FattoDiritto

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella di primo grado che aveva ritenuto la responsabilità di (...) per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore (fatto del 28 settembre 2006).

Le circostanze di tempo e di luogo dell'infortunio sono rimaste incontestate: il (...), dipendente della A.I.S.M. e N.s.p.a, alla guida di un trattore agricolo, utilizzato ordinariamente per la movimentazione dei vagoni ferroviari all'interno dello stabilimento sopra indicato, mentre compiva la manovra in retromarcia all'ingresso del capannone n. 14 - manovra necessaria per accedere al capannone n. 10, ove doveva essere

posizionata una carrozza ferroviaria - cadeva lateralmente in una fossa di ispezione posta lungo tutto il capannone, lasciata aperta, e così sbalzato al di fuori della cabina, cadeva in tale fossa, ove rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.

Il (...) era stato chiamato a risponderne, quale responsabile del servizio prevenzione e protezione della società A., essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica, non avendo lo stesso valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni che gli operai dovevano svolgere durante le operazioni di movimentazione della carrozze, rischi derivanti in particolare dalla presenza delle fosse di lavorazione non protette al fine di evitare la caduta accidentale di uomini e i mezzi.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione che aveva addebitato all'imputato la responsabilità per la mancata predisposizione di adeguate misure di protezione alla fossa di lavorazione presente nel capannone n. 14, sulla scorta delle affermazioni di un teste, smentita dal ricorrente, secondo il quale per accedere al capannone n. 10 si doveva obbligatoriamente entrare in quello n. 14 nonché sulla affermata inidoneità dei sistemi di protezione (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alle fosse in assenza di attività lavorativa).

Tale ultima valutazione trascurerebbe la circostanza che il documento di valutazione dei rischi prendeva in considerazione esclusivamente i luoghi nei quali si poteva svolgere attività lavorativa e che il (...) aveva segnalato al datore di lavoro la necessità di tenere rigorosamente chiuso il capannone n. 14, in cui non si svolgeva alcuna attività lavorativa e non competeva certamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'obbligo di sovrintendere le attività lavorative, controllandone lo svolgimento. Ciò soprattutto tenuto conto che dalla documentazione in atti emergeva che i capannoni, compreso quello n. 14 rimanevano chiusi proprio in ossequio alle indicazioni impartite dal (...).

Con il secondo motivo, strettamente connesso, si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di merito aveva trascurato i limiti del potere di intervento spettante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a cui compete segnalare tempestivamente al datore di lavoro la situazione di pericolo, così come era stato puntualmente fatto dall'imputato, e non adottare le misure antinfortunistiche e di controllo dello svolgimento delle attività lavorative, spettante al datore di lavoro.

Il ricorso è infondato giacché le argomentazioni del giudicante con riferimento al profilo della colpevolezza dell'imputato sono convincenti ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Premesso che la chiusura dei capannoni, tra cui il 14, non era effettiva, risultando spesso le porte aperte ovvero normalmente apribili da parte degli operai, e che l'operazione posta in essere dalla vittima, comportava necessariamente l'invasione con il trattore a marcia indietro del detto capannone posto di fronte a quello dove doveva essere introdotto il materiale rotabile, i giudici di merito affermano che la responsabilità dell'imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei capannoni di ampie fosse, aventi la lunghezza dei capannoni, e nella imperizia dimostrata dallo stesso attraverso l'indicazione nel documento di valutazione dei rischi di rimedi del tutto inidonei (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa) ad affrontare la situazione di pericolo.

Da queste premesse in fatto, non sindacabili in questa sede, la sentenza fa discendere la responsabilità del (...) che, nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione era tenuto non solo a segnalare l'effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi, come quello verificatosi.

Tale conclusione non contrasta, come sostiene il difensore con i principi consolidati di questa Corte, correttamente richiamati anche nel ricorso, senza però trarne coerente interpretazione.

In proposito, si rileva che la sentenza non pone in discussione il principio che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza

della normativa antinfortunistica e che lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è [e rimane] direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. In effetti, la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma dell'articolo 31 del decreto cit. (*ndr: D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09*) [individuandolo, ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"], non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.

Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verifica di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.

Dalla ricostruzione dei compiti del RSPP discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di **prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. articolo 33 del decreto cit.)**.

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subjecta materia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.

Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della "posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP.

Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa [e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio], può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Sezione IV, 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro; Sezione IV, 15 febbraio 2007, Fusilli; Sezione IV, 20 aprile 2005, Stasi ed altro; di recente, cfr. Sezione IV, 2 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Gorizia in proc. Visintin ed altro).

Il RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché come si è visto, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo.

Il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie.

Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo

a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione IV, 15 luglio 2010, Scagliarmi).

Tra i compiti del RSPP, dettati dalla richiamata normativa, rientra anche l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.

In altri termini, relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio.

Ciò perché, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe [rectius, dovrebbe] essere chiamato a rispondere insieme a questi [in virtù del combinato disposto degli 41, comma 1, c.p.] dell'evento dannoso derivatone.

La decisione impugnata è, pertanto, in linea con i principi sopra indicati, avendo la Corte di merito apprezzato che l'incidente mortale si verificò per evidenti carenze dell'apparato prevenzionale e per l'utilizzo di una metodica di lavoro pericolosa che non era stata per tempo evidenziata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Non è pertanto dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovava il (...), nella qualità di responsabile della sicurezza, in ragione dei propri compiti all'interno dell'azienda, che gli imponevano di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, provvedendo alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio, all'obbligo di formazione e di vigilanza dei lavoratori finalizzato proprio ad evitare incidenti come quello verificatosi in occasione dell'attività di movimentazione della carrozza ferroviaria.

In questa ottica, le considerazioni del difensore degli imputati che vorrebbero mettere in discussione il giudizio di responsabilità sostenendo che il (...), aveva adempiuto agli obblighi allo stesso spettanti, prescrivendo la chiusura dei capannoni e proponendo le misure di prevenzione, mentre spettava al datore di lavoro, imporre ai lavoratori il rispetto di tali prescrizioni e l'adozione concreta dei sistemi di protezione, non colgono nel segno, in quanto non tengono conto della corretta definizione di "ambiente di lavoro" e del concreto contenuto degli obblighi gravanti sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come sopra delineati.

Sotto il primo profilo, vale la pena di ribadire, come già affermato in altre sentenze, che in tema per "ambiente di lavoro" deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.

Correttamente, pertanto la Corte di merito ha sottolineato che l'ambiente di lavoro era dato da tutti i locali ove di fatto si svolgevano le operazioni ed avrebbe dovuto essere reso sicuro in tutti gli ambiente nei quali gli operai potessero comunque accedere, per qualsiasi motivo, e, pertanto, da esso non erano esclusi i capannoni per i quali era stata disposta la chiusura (disposizione, peraltro, rimasta del tutto disattesa, anche per motivi tecnici, per avere lo spazio necessario per la movimentazione delle carrozze).

In questa prospettiva non assume rilievo la circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo la quale l'imputato, stabilendo il divieto di accesso in determinati capannoni, tra cui quello n. 14, non era tenuto a predisporre alcuna misura di prevenzione perché non erano luoghi di lavoro, dimostrando così anche di ignorare le modalità con cui gli operai addetti alla movimentazione delle carrozze svolgevano tale mansione, per eseguire la quale era necessario entrare a marcia indietro nel capannone.

Quanto alla assenza di poteri di intervento dell'imputato, diretti all'adozione di misure prevenzionali ed al rispetto delle stesse da parte dei lavoratori, in quanto di esclusiva competenza del datore di lavoro, le cui conseguenze non sarebbero pertanto ascrivibili all'imputato, i giudici di merito hanno esattamente evidenziato che la responsabilità del (...) non si fonda su tali profili ma sulla inadeguatezza delle misure suggerite e sulla ignoranza per negligenza del ciclo produttivo.

Affermazione che si inquadra perfettamente nel quadro normativo sopra delineato che riconduce la responsabilità del RSPP, tra l'altro, alla mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 6400 del 16 febbraio 2012 (u. p. 18 gennaio 2012) – Pres. Sirena – Est. Piccialli – P.M. Cedrangolo – Ric. M..

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1475/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 22/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito, per la parte civile, l'Avv. (Omissis) del foro di (Omissis), che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

udito il difensore avv. (Omissis) del foro di (Omissis), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Fatto

(Omissis) e (Omissis) ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando quella di primo grado (declaratoria di prescrizione per gli addebiti contravvenzionali in tema di prevenzione infortuni), nella rispettiva qualità di datore di lavoro e di RSPP della (Omissis) spa, li ha riconosciuti colpevoli del reato di lesioni personali colpose gravi e aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica (vasta FLC da scollamento cutaneo del palmo della mano dx - frattura F1 indice della mano dx: con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 gg.) subite da (Omissis), dipendente di detta società.

L'addebito era basato sull'omesso posizionamento della griglia di protezione di una macchina assemblatrice dei profilati di alluminio.

Tale omissione aveva posto le cause dell'infortunio, giacché il lavoratore infortunatosi, mentre era addetto al taglio termico dei profilati di alluminio, nell'accompagnare il profilo con la mano destra per farlo entrare nella macchina, subiva il "risucchiamento" dell'arto all'interno del macchinario, riportando le suindicate lesioni.

Secondo la ricostruzione del giudicante, operata attraverso la valorizzazione di convergenti dichiarazioni testimoniali (non solo quella della p.o., ma anche quelle del funzionario della ASL e di altri colleghi dell'infortunato), l'omissione era conosciuta sia al datore di lavoro che al RSPP e trovava una sua giustificazione "lavorativa" nel senso che consentiva la possibilità di aumentare la quantità dei profilati lavorati.

Con il ricorso vengono articolati diversi motivi.

Con il primo e secondo motivo, connessi, si prospetta l'abnormità della condotta del lavoratore che volontariamente aveva introdotto la mano in una zona pericolosa, consapevole che il macchinario era in movimento. A tal riguardo si contesta la ricostruzione dell'infortunio, siccome principalmente effettuata attraverso la deposizione del lavoratore infortunato, anche se "interessato" agli esiti della vicenda processuale.

Con il secondo motivo, si contesta il giudizio di responsabilità. In particolare, quanto alla posizione del (Omissis), si sostiene la sussistenza di una "delega" in punto di responsabilità in materia prevenzionale in favore del (Omissis). Si riconosce l'assenza di una delega formale, ma si ritiene tale circostanza non rilevante, trattandosi di azienda di grandi dimensioni, laddove legittimamente l'organizzazione del lavoro era stata strutturata conferendo gli incumbenti in materia di sicurezza a soggetti diversi dal titolare dell'impresa, il quale si sarebbe sempre disinteressato della produzione.

Con il terzo motivo, si censura il giudizio formulato in punto di determinazione della pena, in particolare la concessione delle attenuanti solo con giudizio di equivalenza: si contesta l'apprezzamento sviluppato dal giudicante attraverso la valorizzazione della gravità del fatto, pur in presenza di soggetti incensurati.

Diritto

I ricorsi sono manifestamente infondati, a fronte di una decisione giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in fatto quanto alla ricostruzione dell'addebito ed ai profili di colpa; tra l'altro, sotto questo profilo, con argomenti ampiamente convergenti rispetto a quelli del giudice di primo grado.

Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate in diritto e, sotto certi profili, si basano su una opinabile, rinnovata ricostruzione dell'accaduto che non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto alla Corte di legittimità non è consentita una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione 6, 6 maggio 2009, Esposito ed altro).

In particolare, con riferimento ai primi due motivi, in modo soddisfacente e correttamente la Corte di merito ha esclusa l'abnormità del comportamento del lavoratore.

Da un lato, infatti, non è qui possibile ricostruire il fatto in modo diverso da quello operato convergentemente in sede di merito, tra l'altro non attraverso una supina accettazione della sola versione dell'infortunato, ma attraverso la disamina di plurime, convergenti di dichiarazioni di altri.

Dall'altro, l'affermazione è giuridicamente corretta ove si consideri che qui possono utilmente richiamarsi i due fondamentali principi operanti in materia di rilevanza della condotta colposa del lavoratore ai fini della possibile esclusione della responsabilità del datore di lavoro.

In primo luogo, vale il rilievo pacifico che i comportamenti "abnormi" del lavoratore come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e idonei ad escluderne la responsabilità, non possono ravvisarsi in presenza di un comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (cfr. Sezione 4, 5 giugno 2008, Stefanacci ed altri ; nonchè, Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altro).

In secondo luogo, vale il rilievo parimenti pacifico secondo cui, in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolta, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41 c.p., comma 2), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorché lo stesso datore di lavoro versi in re illecita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (Sezione 4, 25 marzo 2011, D'Acquisto).

Principi entrambi evocabili nel caso di specie, in considerazione dell'evidente connessione dell'infortunio con l'attività lavorativa e dei profili colposi ricostruiti a carico dei titolari della posizione di garanzia, che, secondo la ricostruzione del giudicante, erano entrambi consapevoli dell'irregolarità del macchinario, cui è stata attribuita rilevanza efficiente decisiva.

Non può trovare accoglimento il motivo (che evidentemente è stato formulato solo nell'interesse del ricorrente (Omissis)) basato sulla pretesa sussistenza di una delega implicita, tra l'altro in favore del RSPP, nella persona del ricorrente (Omissis).

In vero, anche ad ammettere che, anteriormente all'entrata in vigore del [Decreto Legislativo 9 aprile 2001, n. 81](#), articolo 16 (che, al comma 1, lettera a), ha previsto espressamente che la delega debba essere conferita per iscritto), non fosse prevista alcuna forma per il rilascio della delega, è comunque da ritenere che dovesse esservi certezza del rilascio e del contenuto della delega, sia per ritenere l'esistenza che per poterne individuare i contenuti. In questa prospettiva, condivisibilmente qui il giudicante ha ritenuto non dimostrata la pretesa delega "implicita", tra l'altro non utilmente ipotizzabile in conseguenza della mera nomina del RSPP.

Ciò in quanto, come è noto, **la responsabilità penale "diretta" del datore di lavoro (e soggetti assimilati: dirigente, preposti) per l'inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il RSPP, giacché la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma di legge (cfr., ora, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 31; individuandolo, ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato- la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verifica di eventi dannosi connessi**

all'espletamento dell'attività lavorativa.

La designazione del RSPP, in definitiva, non ha nulla a che vedere con l'istituto della "delega di funzioni" e non può quindi assumere la stessa rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità del datore di lavoro.

Inaccoglibile il motivo sulla determinazione della pena, che vorrebbe introdurre una censura sull'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, qui esercitato con adeguata motivazione. In vero, il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti non è censurabile in sede di legittimità qualora il giudice di merito abbia giustificato la soluzione adottata con la indicazione degli elementi ritenuti prevalenti ai fini del giudizio di comparazione, anche se non abbia confutato tutte le deduzioni delle parti volte a conseguire una diversa valutazione comparativa di tutte le circostanze del reato. In questa prospettiva, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sezione 6, 8 luglio 2009, Abruzzese ed altri). Qui, il giudicante ha bene spiegato il giudizio di solo equivalenza delle attenuanti, valorizzando, in linea con i richiamati criteri normativi, le gravi modalità del fatto ritenute tali da neutralizzare la circostanza soggettiva della personalità dei prevenuti.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali per ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in euro mille, in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio della parte civile, (Omissis), liquidate in complessivi euro 2500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

**Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 23929 del 10 giugno 2009 - Pres. Rizzo
- Est. Campanato - P.M. (Conf.) Geraci - Ric. S. Z.**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo Sebastian - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) S.Z. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 19/05/2006 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO Graziana;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per annullamento della sentenza;

Udito, per la parte civile, l'Avv. CONDOLEO che ha chiesto il rigetto;

Udito il difensore Avv. LOZZI che ha chiesto l'annullamento.

FattoDiritto

S.Z. veniva imputato del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, quale legale rappresentante della ditta Zenone Soave e figli Spa di (OMISSIS), esercente attività di esecuzione di lavori affini all'industria edilizia e stradale, per colpa generica e violazione delle norme antinfortunistiche (in particolare del [D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21](#)), omettendo di effettuare nel documento di valutazione dei rischi la valutazione dei rischi inerenti la mansione di autista, nonchè di informare l'autista V.S. sui rischi connessi al trasporto di materiale ferroso, cagionato la morte del predetto che il giorno (OMISSIS), nell'aprire la sponda del camion da lui condotto, veniva investito da circa 30 lastre di ferro, che mal posizionate, senza una sufficiente legatura, gli rovinavano addosso e gli provocavano lesioni mortali.

Con sentenza 13 dicembre 2004 il Tribunale monocratico di Vicenza condannava il S. alla pena di mesi sei di reclusione, sostituiti con Euro 6.840,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite ed alla corresponsione alle medesime di una provvisionale.

Il tribunale affermava che entrambi i responsabili in precedenza nominati P. e C. erano cessati dall'incarico, per cui l'unico responsabile aziendale all'epoca del fatto era l'imputato; che non era stata prodotta alcuna documentazione relativa alla valutazione dei rischi specifici afferenti il tipo di trasporto in oggetto, nè risultava che il V., assunto da poche settimane, avesse ricevuto istruzioni, informazioni o documenti di istruzioni sull'uso dei singoli mezzi e sulle operazioni di carico e scarico, nemmeno dal F. dal quale dipendeva direttamente o da altri autisti.

In particolare avrebbe dovuto essere informato dal datore di lavoro della necessità di effettuare l'ispezione del carico prima di scaricarlo e di utilizzare un bastone per l'apertura a distanza delle sponde.

Proposto appello, il S. negava di avere una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza in quanto tale ruolo era stato assunto dal direttore tecnico P.D., espressamente delegato alla prevenzione infortuni, alla vigilanza ed al controllo delle attività.

Assumeva che il tribunale aveva ommesso di valutare se vi era stato un comportamento poco diligente o addirittura abnorme del lavoratore; di considerare che questi aveva una lunga esperienza di autista presso i precedenti datori di lavoro ed era stato affiancato da colleghi esperti ed aveva avuto sufficienti informazioni; che il carico in questione era stato effettuato da soggetti estranei all'azienda e che il fatto si era verificato in una sede estranea alla propria ove non aveva possibilità di controllo; che la pena inflitta era eccessiva.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pronunciata in data 19 maggio 2006 confermava la decisione di primo grado.

Sottolineava che il direttore tecnico P. già nel 1997 aveva chiesto di essere sollevato dall'incarico relativo alla sicurezza e che la società aveva implicitamente ratificato tali dimissioni nominando nuovo responsabile il geometra Co., che successivamente aveva a sua volta rassegnato le dimissioni e non era mai stato sostituito.

Conseguentemente sul punto la corte territoriale condivideva le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, ravvisando nel datore di lavoro la posizione di garante della sicurezza, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche e primo garante della salubrità dell'ambiente di lavoro a sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'intera [L. n. 626 del 1994](#).

Il giudice d'appello affermava inoltre che dalla deposizione dei testi non risultava che la vittima avesse ricevuto delle specifiche istruzioni, nè che ve ne fossero di scritte ad uso dei dipendenti o che fossero stati apposti degli avvisi sull'autotreno circa le modalità da seguire per aprire le sponde del rimorchio del camion prima di scaricare la merce trasportata.

Quanto alla distinzione operata dall'appellante tra il concetto di "responsabile della sicurezza" e "delegato alla sicurezza" la corte territoriale affermava che si trattava di una irrilevante questione terminologica e che comunque non risultando che nessuno soggetto svolgesse tale ruolo era il datore di lavoro l'esclusivo responsabile delle condizioni di lavoro nel quale i dipendenti prestavano la loro attività.

Precisava altresì che non risultava che fossero previste manovre meccaniche di apertura delle sponde, nè che fossero state impartite specifiche istruzioni alla vittima, tali non potendosi considerare i riferiti affiancamenti da parte di altri autisti durante precedenti trasporti, non risultando che costoro avessero trasmesso regole per le operazioni di scarico.

Quanto alla precedente esperienza in qualità di autista essa era irrilevante perchè il fatto era dipeso dalle operazioni di carico - scarico ed era stata proprio la mancanza di istruzioni che lo aveva determinato a non usare un apposito mezzo meccanico per l'apertura della sponda, tenendosi lontano dal mezzo.

Altrettanto irrilevante era il fatto che il carico fosse stato effettuato da persone estranee alla ditta Soave e che l'infortunio si fosse verificato al di fuori della sede aziendale perchè esso era dipeso dalla carenza di istruzioni.

Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione e deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice di appello non aveva compiutamente considerato le censure critiche svolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, nè vagliato le prove. Secondo il ricorrente non sussistevano i capi d'accusa poichè risultava che la ditta aveva compilato il documento di analisi dei rischi, il V. aveva una pregressa esperienza in qualità di autista, aveva ricevuto sufficienti istruzioni sui rischi tipici inerenti le sue mansioni sia dal B., responsabile per le attività interne, sia tramite l'affiancamento degli autisti Z. e M..

Pertanto la corte territoriale non aveva considerato che esisteva l'analisi del rischio relativo alle mansioni di autista con le relative istruzioni e non aveva compiutamente valutato il tenore dello stesso, nè aveva spiegato le ragioni per cui non riteneva sufficienti le istruzioni in esso contenute, censura espressamente contenuta nell'atto d'appello alla quale non aveva risposto.

Nessuna considerazione inoltre il giudice di appello aveva effettuato in ordine alla deposizione del B. il quale aveva affermato di avere personalmente letto al V. le parti del piano di sicurezza aziendale relativo

alla parte movimentazioni e trasporti dei materiali e sull'uso delle attrezzature relative a questa tipologia di attività.

Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dare ragione della mancata considerazione di tali dichiarazioni e precisare se riteneva il teste non attendibile, oppure l'istruzione inidonea, posto che il colloquio in oggetto è stato riferito anche dal teste F..

La corte territoriale si era invece limitata a richiamare genericamente le testimonianze assunte in primo grado, senza alcuna spiegazione in ordine alla provenienza ed al contenuto, dando luogo a vizio di motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta di avere coperto una posizione di garanzia in quanto il direttore tecnico P. aveva tra le sue mansioni quella del controllo delle attività di prevenzione degli infortuni.

La delega conferita al geometra Co. faceva riferimento all'attività produttiva dei cantieri di lavoro, per cui non era sovrapponibile alle funzioni del P..

Mentre il delegato subentra nella posizione giuridica del datore di lavoro il responsabile della sicurezza resta una figura distinta.

Il P. aveva dato le dimissioni da responsabile per la sicurezza, ma aveva conservato la delega per la prevenzione degli infortuni, che al Co. era stata conferita solo in relazione all'attività cantieristica e non all'intera attività aziendale.

La corte aveva confuso le due posizioni e ritenuto che il P. fosse carente di delega perchè sostituito dal Co., mentre ciò non rispondeva ai fatti dal momento che il direttore tecnico, pur avendo rinunciato alla posizione di responsabile per gli infortuni, aveva conservato la delega conferitagli dal datore di lavoro per la vigilanza ed il controllo.

Questa distinzione di ruoli è stata avvalorata dalle deposizioni degli ispettori SPISAL Pi. e Ze., secondo i quali il responsabile per la sicurezza può essere interno o esterno all'azienda ed ha il compito di valutare i rischi, ma non ha responsabilità di controllo all'interno della medesima, mentre è il delegato che si assume tale ruolo e ne è responsabile.

La delega conferita al direttore tecnico, non essendo mai stata revocata esonera il datore di lavoro da tale responsabilità, essendovi un principio di affidamento sulla competenza del medesimo.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Due sono i punti che il ricorrente focalizza per contestare la pronuncia di condanna di entrambi i giudici di merito:

- 1 - l'esistenza del documento di valutazione rischi, comprendente anche quelli relativi alle mansioni di autista che l'accusa contesta essere mancante e che il giudice di appello non ha considerato.
- 2 - la posizione di garanzia in capo al datore di lavoro per esclusione della sussistenza di una valida delega conferita al direttore dello stabilimento.

In ordine al primo punto, rilevante in quanto il ricorrente richiama le deposizioni del teste B. che avrebbe fatto riferimento all'analisi dei rischi contenuta in detto documento, effettivamente il giudice d'appello non opera alcuna precisazione, limitandosi a ritenere le istruzioni impartite all'autista del tutto insufficienti.

Di fronte alla doglianza dell'imputato la corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in modo più analitico perchè detto documento fosse incompleto e poco utile per la formazione del dipendente in particolare con riferimento alle operazioni cui lo stesso era addetto nell'evento in esame.

Quanto al secondo punto la corte afferma un principio non corretto confondendo la figura del responsabile alla sicurezza con quella del delegato e riducendo nel caso di specie ad un puro problema di terminologia la censura operata dal ricorrente in tema di delega.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nella previsione originaria del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 8 e 9 costituiva un mero consulente del datore di lavoro ed essendo privo di poteri decisionali e di spesa non ricopriva una posizione di garanzia relativamente alla prevenzione degli infortuni per cui la sua nomina non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per eventi verificatisi in seguito alla mancata attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Cass. 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro, inedita; 4 aprile 2007, Aimone; 15 febbraio 2007, Fusilli).

La posizione di garanzia del responsabile di tale servizio è stata indicata dalla L. n. 195 del 2003, con la conseguente assunzione di responsabilità ogni qualvolta un infortunio sia riconducibile anche alla mancata segnalazione di una situazione di pericolo che il responsabile aveva l'obbligo di segnalare (Cass. pen. sez. 4^a sent. 23 aprile 2008, Maciocia; sent. 6^a dic. 2007, ricorso PM in c. Oberrauch e altro).

Tale posizione non va confusa con quella di direttore tecnico espressamente delegato alla predisposizione delle misure di sicurezza ed alla vigilanza sulla loro attuazione e dunque assuntore di una posizione di garanzia originaria per il suo ruolo specifico e derivata per la delega conferitagli dal datore di lavoro.

La corte veneziana, confondendo le due figure, assume che la rinuncia del P. alla posizione di responsabile del servizio sicurezza abbia in sostanza avuto la conseguenza di rendere inoperativa la delega, in seguito all'assunzione di tale compito da parte del Co. al quale era stata conferita anche una procura speciale comprendente la programmazione, il controllo dei cantieri di lavoro e la prevenzione degli infortuni negli stessi.

Poichè l'incidente non avvenne all'interno di un cantiere la corte d'appello avrebbe dovuto chiarire se questa delega ricomprendeva le intere funzioni attribuite al P. o solo quella parte che riguardava il lavoro nei cantieri; comparare le compatibilità delle due posizioni e verificare la posizione di garanzia del predetto direttore tecnico in funzione di tale sua qualifica nonchè la sussistenza o meno della sua autonomia decisionale nell'ambito della medesima e della delega conferitagli.

Ciò al fine di pervenire alla disamina della posizione del datore di lavoro e controllare la sussistenza di una responsabilità, una volta effettuata la verifica di sussistenza o meno della delega ridimensionata dalla procura conferita al Co. e successivamente non più esercitata dal predetto per il suo allontanamento dalla ditta.

La carenza di motivazione sui punti innanzi enunciati che presuppone una valutazione dei fatti e delle prove estranea al sindacato di legittimità, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, che si atterrà al principio di diritto innanzi enunciato in tema di posizione di garanzia del delegato ed alla distinzione tra il medesimo ed il soggetto designato come responsabile della sicurezza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia alla quale demanda il regolamento delle spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2009